



Reggio Calabria, li 7 luglio 2009

Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria
e p.c. Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale O.I.F.

Alla Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria
Al Personale della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria
Alle OO.SS. Regionali CGIL-CISL-UIL-CONFSAL/UNSA-FLP

LORO SEDI

Oggetto: **Violazione diritti del lavoratore – Art. 119, comma 2, D.P.R. 30 marzo 1957 n°361.**

La scrivente O.S. espone quanto segue:

In occasione delle consultazioni parlamentari del 6 e 7 giugno 2009, nonché di quelle referendarie del 21 e 22 giugno 2009, alcuni lavoratori, in servizio part-time presso codesto Istituto, hanno svolto attività elettorale, alcuni in qualità di Presidente di seggio altri in qualità di rappresentante di lista.

Tale attività li ha visti impegnati nei tre giorni di sabato, domenica e lunedì; pertanto, gli stessi, a far data dal 16.06.2009, provvedevano ad inoltrare al funzionario competente richiesta di fruizione di tre giorni di riposo compensativo, ai sensi dell'art. 11 legge 53 del 1990 e art. 1 legge 69 del 1992.

In data 19.06.2009, il direttore amm.vo, dott.ssa Idone, rigettava la richiesta di uno dei dipendenti - con una nota in calce alla domanda stessa - adducendo, in maniera riduttiva oltre che infondata, la seguente motivazione: *"Occorre considerare giustificato solo il sabato, poiché coincide con il periodo delle funzioni elettorali. Non compete altro riposo compensativo"*.

In data 25.06.2009, il Soprintendente, dott.ssa Greco, rispondeva agli altri lavoratori: *"Lei presta attività lavorativa in regime di part-time per due giorni la settimana non coincidenti con il periodo delle funzioni elettorali. Alla luce di ciò deve evidenziarsi come non compete, nel caso di specie, alcun riposo compensativo"*.



ORBENE, QUESTA O.S. CONTESTA LA MANCATA CONCESSIONE A FAVORE DEI SUDDETTI DIPENDENTI DELLE GIORNATE DI RIPOSO IN QUESTIONE, POSTO CHE QUESTA AMMINISTRAZIONE HA VIOLATO INDISCUTIBILMENTE QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA IN MATERIA.

Infatti, secondo quanto statuito dall' art. 119, comma 2, del D.P.R. 30 marzo 1957 n°361, e successive modificazioni, i lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni con riconoscimento del diritto, in loro favore, al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione, ovvero a riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle suddette operazioni, a prescindere dal fatto se il dipendente abbia un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fosse anche di tipo parziale.

Peraltro, sul presupposto che i giorni dedicati alle operazioni elettorali sono considerati giorni di attività lavorativa – come peraltro espressamente riportato nella lettera di risposta suddetta - risulta evidente che tali giorni devono essere parificati, a tutti gli effetti, all'attività prestata presso la propria sede di servizio, con conseguente diritto al riposo compensativo per l'attività prestata.

Nulla importa che l'attività lavorativa sia prestata in regime di full-time o di part-time (la diversità inerisce la sola tipologia della prestazione lavorativa) atteso che, comunque, si ha diritto al riposo compensativo per i giorni dedicati alle operazioni elettorali.

Se così non fosse, i suddetti lavoratori presterebbero, in aggiunta ai due o tre giorni di attività lavorativa in regime di part-time, attività lavorativa non dovuta anche nei giorni dedicati alle operazioni elettorali.

A ciò si aggiunga che neanche l'attività lavorativa prestata in regime di full-time coincide con i giorni deputati alla funzione elettorale (e, infatti, non a caso la normativa parla di riposo compensativo per **giorni festivi e non lavorativi**).



Infine, è opportuno ricordare come la condizione di lavoratore part time non può in nessun caso determinare condizioni di discriminazione tra i lavoratori così come chiaramente sancito sia dalla normativa europea (Dir. Com. n.97/81/Ce) che da quella italiana (D.Lgs n.61/2000, art.4 - *Principio di non discriminazione*).

Di conseguenza, ai suddetti dipendenti spetta (così come già previsto per i lavoratori full time) il riposo compensativo per la domenica del 7 giugno (giornata inequivocabilmente festiva) nonché per quella di lunedì 8 giugno, quale giornata non lavorativa, essendo tale nell'ambito dell'Amministrazione in questione. Spetta, infine, il riposo compensativo per la giornata di sabato 6 giugno a favore di quei lavoratori per i quali tale giornata non era lavorativa.

Lo stesso, naturalmente, dicasi per le consultazioni referendarie del 21 e 22 giugno 2009.

Alla luce di quanto detto, nella fattispecie in esame, illegittime appaiono le risposte di diniego fornite da codesta Amministrazione.

PERTANTO, SI INVITA LA SOPRINTENDENZA A VOLER RIVEDERE LA PRECEDENTE DETERMINAZIONE CONCEDENDO ANCHE AI DIPENDENTI PART-TIME LA FRUIZIONE DELLE GIORNATE DI RIPOSO COMPENSATIVO AGLI STESSI SPETTANTI, PER COME SOPRA EVIDENZIATO, OVVERO DISPONENDO IL PAGAMENTO DELLA RELATIVA INDENNITÀ DOVUTA AI SENSI DELLA LEGGE N° 69 DEL 1992.

Con avvertenza che, in difetto, trascorsi 8 giorni dal ricevimento della presente questa organizzazione sindacale si vedrà costretta a tutelare i lavoratori presso le opportune sedi giudiziarie.

Distinti saluti,

p. RdB/CUB
Giuseppe Toscano